

**CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE II (GIUSTIZIA)**

Disegno di legge n. C1881 (di iniziativa governativa)

Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

*Audizione del Consiglio Nazionale Forense
Roma, 7 novembre 2019*

1. Premessa	1
2. Il disegno di legge in discussione e i correttivi proposti dal Consiglio Nazionale Forense.....	5
3. Le ulteriori proposte di modifica del Consiglio Nazionale Forense.....	19

1. Premessa

La Costituzione, all'articolo 24, sancisce che il diritto alla difesa è, per chiunque, un diritto inviolabile e prevede che l'assistenza legale sia assicurata anche alle persone che non hanno i mezzi per sostenere le spese necessarie a promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice. A tale disposizione costituzionale è stata data attuazione con la legge 30 luglio 1990, n. 217, che ha istituito nel nostro ordinamento il patrocinio a spese dello Stato; la materia ha poi trovato nuova disciplina del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che assicurano il patrocinio a spese dello Stato per la difesa del non abbiente, sia esso cittadino che non, nel procedimento penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.

Le origini dell'istituto sono molto antiche e risalgono all'epoca dell'impero romano e, anche se, nel corso dei secoli, gli ordinamenti giuridici hanno sviluppato sistemi differenziati per realizzare tale beneficio, la tutela dei non abbienti è istituto di primaria importanza ai fini della valutazione del grado di civiltà di ogni ordinamento statale.

Il criterio ispiratore è, senza ombra di dubbio, quello di garantire l'effettività, non solo formale e al di fuori di qualsiasi vuota petizione di principio, del diritto di difesa dei non abbienti, imposto, prima di tutto, dalla Carta Costituzionale e dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata oltre 60 anni fa dal nostro Paese.

A ciò si aggiungano gli atti di fonte comunitaria che, via via, nel corso degli anni hanno definito il perimetro di operatività del diritto al patrocinio a spese dello Stato: in particolare le direttive 2013/48/UE e 2016/800/UE concernenti il diritto al gratuito patrocinio per gli indagati e imputati, nonché per le persone ricercate oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI e, più recentemente, la direttiva 2016/1919/UE attraverso la quale le Istituzioni europee mirano a garantire l'effettività dell'assistenza legale nei procedimenti penali, richiedendo, in particolare, ai Paesi membri di prevedere il diritto di avvalersi di un difensore retribuito dallo Stato.

Venendo alla disciplina italiana, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione. I limiti di reddito sono adeguati (ma di fatto, ciò di regola non avviene) ogni due anni, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Ulteriori modifiche alla normativa sono state introdotte successivamente, prevedendo l'estensione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche a prescindere dal reddito, per le persone offese dai seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); mutilazioni genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale); violenza sessuale, semplice, aggravata e di gruppo (609-bis e 609-octies del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); atti persecutori (612-bis del codice penale); reati di tratta (articoli 600, 601 e 602 del codice penale) commessi in danno di minori; reati di sfruttamento sessuale dei minori (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies del codice penale); reato di corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); reato di adescamento di minorenne (articolo 609-undecies del codice penale).

Il funzionamento del sistema è però seriamente inficiato anche dall'eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute dallo Stato a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello stesso Stato. In media, le richieste di liquidazione da parte degli avvocati difensori depositate presso la cancelleria del giudice precedente per l'emanazione del decreto di pagamento hanno tempi di attesa che vanno da sei mesi a un anno, nella migliore delle ipotesi, e "di norma" anche superiori a due anni. Il successivo mandato di pagamento richiede altrettanto tempo, al quale si deve aggiungere l'effettivo trasferimento dei fondi dal Ministero della giustizia all'ufficio del funzionario delegato. Il corrispettivo, dunque, per le attività defensionali svolte è corrisposto non prima, in media, di due/tre anni dalla richiesta.

Negli anni le richieste di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sono aumentate in modo esponenziale. Il problema del ritardo nella corresponsione dei pagamenti dei compensi agli avvocati difensori da parte dello Stato assume una non trascurabile dimensione per il numero dei beneficiari e dei casi coinvolti: tale circostanza svilisce la funzione difensiva perché determina, come avveniva nei secoli passati, una sorta di "compartecipazione al passivo" dell'avvocatura, che di fatto trasforma il patrocinio a spese dello Stato in un patrocinio a spese o a rischio dell'Avvocato.

Nella legge di stabilità per il 2018 e per quella per il 2019, nulla viene previsto in materia di patrocinio a spese dello Stato. L'intervento più recente è contenuto nella legge di stabilità per il 2016 (L. 28/12/2015, n. 208), che ha riconosciuto la possibilità per gli avvocati di essere ammessi alla compensazione dei crediti vantati nei confronti dello Stato con quanto dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto, ed i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, di tali crediti (art. 1, co. 778-779). Accogliendo taluni suggerimenti provenienti dall'Avvocatura, ha altresì previsto che il giudice provveda alla determinazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed all'emissione del relativo decreto di pagamento, contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta (art. 1, co. 783). A tale meccanismo si aggiunge la possibilità per i Consigli dell'Ordine di

sottoscrivere protocolli con i capi degli uffici giudiziari interessati per impiegare il proprio personale negli uffici per il pagamento delle spese di giustizia, nell'arco temporale massimo nei tre anni successivi alla entrata in vigore della legge, al fine di accelerare i tempi procedurali.

Il Legislatore ha disposto che tali protocolli, redatti nell'ambito di una Convenzione quadro da stipularsi tra il Ministero della Giustizia e il CNF, siano previamente approvati dal Ministero (art. 1, co. 784-787).

Lo scopo era quello di porre un parziale rimedio all'ormai cronico e intollerabile ritardo sia nella liquidazione del compenso, sia nell'erogazione del pagamento. Deve segnalarsi, tuttavia, il proliferare di diverse interpretazioni dell'art. 83, comma 3-bis d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 783 legge di stabilità 2016, non solo diametralmente opposte anche all'interno dello stesso ufficio giudiziario, ma addirittura contrarie allo spirito della novella. Da un lato, infatti, si è registrato un filone interpretativo che, considerando la prescrizione non cogente poiché priva di sanzione, il più delle volte si riserva di provvedere, con ciò vanificando la ratio della nuova previsione normativa. Dall'altro lato, ha preso piede un ulteriore filone interpretativo che ha teorizzato l'esaurimento del potere decisionale da parte del giudice una volta pronunciato l'atto conclusivo, trattandosi di atto endoprocessuale, per cui le richieste di liquidazione vengono respinte con pronuncia di non luogo a provvedere. Tali interpretazioni divergenti hanno dato origine ad un notevole aggravio dei carichi giudiziari, fatto di impugnative o di ricorso ad altre modalità di richiesta di liquidazione svolte nei confronti del Ministero della Giustizia.

Inoltre, se si esamina la giurisprudenza formatasi negli anni in materia di negazione all'accesso al beneficio e di revoca del medesimo, si potrà facilmente verificare come tali interpretazioni abbiano finito per tradire, nel profondo, la *ratio* posta a fondamento dell'istituto, non solo dal legislatore interno anche prima dell'emanazione del T.U. del 2002, ma addirittura dal Legislatore europeo e sovranazionale.

Se da un lato non si deve dimenticare come la tutela dei non abbienti sia istituto di primaria importanza ai fini della valutazione del grado di civiltà di ogni ordinamento statale, dall'altro lato, è ormai evidente l'attenzione che si è

cominciata a prestare al tema del compenso dell'Avvocato: una siffatta attenzione non può non ricomprendere anche le questioni attinenti la retribuzione del difensore dei più deboli che, proprio in ragione di tale sua funzione, è lo strumento attraverso il quale lo Stato rende concreta la garanzia costituzionale e sovranazionale per i non abbienti di far valere i propri diritti nei diversi contesti, secondo il canone dell'uguaglianza.

2. Il disegno di legge in discussione e i correttivi proposti dal Consiglio Nazionale Forense

Preliminarmente, tuttavia, devono essere svolte alcune osservazioni sul contenuto del disegno di legge in discussione.

La prima modifica riguarda l'**articolo 74 al comma 2-bis** (di nuova istituzione), che introduce il patrocinio a spese dello Stato anche alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità e necessitano dell'assistenza obbligatoria di un legale. Si tratta di una modifica necessaria per rendere effettivo il diritto di difesa anche nella fase che necessariamente precede l'instaurazione della controversia. Con tale intervento si assicura quindi la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato anche a chi ricorre alla procedura di negoziazione assistita, ribadendo che in questi casi l'accesso al patrocinio costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e condizione di raggiungimento di un accordo.

Se l'anzidetta proposta è di certo apprezzabile, tuttavia merita di essere in parte integrata ed in parte modificata.

Relativamente all'integrazione è auspicabile che il patrocinio a spese dello Stato sia assicurato anche nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ed in quelle di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (cc.dd. procedure para-concorsuali).

A ciò si aggiunga che il disegno di legge stabilisce che il patrocinio a spese dello Stato sia garantito solo qualora il ricorso alla negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità.

Sul punto è auspicabile che la previsione venga modificata prevedendo che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato venga garantito anche quando tutte le dette procedure (mediazione, negoziazione assistita e composizione della crisi in caso di sovraindebitamento) non costituiscano condizione di procedibilità. Le ragioni di tal proposta sono lapalissiane: il ricorso agli anzidetti strumenti di cd. "degiurisdizionalizzazione" ha evidenti ricadute positive in termini di risparmio della spesa pubblica, sia con riferimento ai costi del patrocinio che con riguardo ai costi di funzionamento, considerato, *inter alia*, l'effetto deflattivo del contenzioso.

Inoltre, relativamente all'ambito di applicazione del beneficio dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, si propone di modificare l'art. 74 (*Istituzione del patrocinio*) inserendo anche l'apolide e lo straniero. Ciò eviterebbe la disparità di trattamento tra il soggetto "cittadino" e quello che non sia tale e che, al pari del primo, potrebbe essere coinvolto in un procedimento penale e abbisognare della difesa a carico dello Stato. Come tutti i diritti inviolabili anche quello di cui all'art. 24 Cost. deve essere riconosciuto e garantito ad ogni individuo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla propria condizione giuridica. In particolare la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 198/2000, ha affermato che "*lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto ed il significato*". Al fine di rendere effettivo tale diritto "*sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione*", garantendo dunque l'effettività ed il concreto esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto alla difesa anche ai soggetti che non dispongono delle risorse economiche necessarie". Questa previsione dell'art. 24, co. 3, Cost., pur essendo norma di grande civiltà giuridica e solidarietà sociale, è stata a lungo priva di concreta attuazione.

Ciò detto, si propone di modificare l'articolo 74 come di seguito indicato.

Disposizione vigente	Proposte di modifica CNF
<p style="text-align: center;">ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)</p> <p>1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.</p> <p>2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)</p> <p>1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino, straniero e apolide non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.</p> <p>2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino, straniero e apolide non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.</p> <p>(...)</p>

Alla modifica di cui sopra consegue quale logico corollario quella di cui all'art. 102 nel quale si propone di inserire un ulteriore comma del seguente tenore: *“Lo straniero e l'apolide ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana ha diritto a nominare un proprio interprete il cui compenso è liquidato a norma dell'art. 83.”*. Tale previsione assicurerebbe l'effettività al diritto di difesa dello straniero e la sua consapevole e piena partecipazione al processo, prevedendo la presenza di un interprete di parte. Onde la formulazione sarebbe la seguente:

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 102 (L) Nomina del consulente tecnico di parte</p> <p>1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.</p> <p>2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende</p>	<p style="text-align: center;">ART. 102 (L) Nomina del consulente tecnico di parte</p> <p>1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.</p> <p>2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale</p>

<p>il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali.</p>	<p>pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali dai parametri forensi.</p> <p>3. Lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana ha diritto a nominare un proprio interprete il cui compenso è liquidato a norma dell'art. 83.</p>
---	---

La seconda modifica interviene **sul comma 4 ter dell'art. 76** del citato Testo Unico, include tra le ipotesi di deroga al requisito reddituale necessario per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quelle relative alle persone offese:

- a) dal reato di cui all'articolo 570, secondo comma, numero 2 in relazione all'illecito commesso da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti minori di età, ovvero inabili al lavoro, ipotesi che si estende alla stessa tipologia di persone offese dal reato di cui all'articolo 570-bis c.p. relativamente al coniuge che si sottragga dalla corresponsione dell'assegno dovuto per gli obblighi di natura economica nel caso di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli;
- b) alle persone offese dal delitto di tortura disciplinato dall'art. 613-bis c.p. considerato, come sopra accennato, la risonanza mediatica del crimine e la sua considerazione a livello dell'ordinamento interno ed extranazionale, non solo nell'accezione comunemente conosciuta del termine e del crimine riprovevole, ma anche in relazione ad una serie di comportamenti collegati ad ipotesi diversificate di maltrattamenti particolarmente deprecabili attuati contro la persona e, comunque, catalogati in tale fattispecie di reato di recente introduzione.

La modifica de qua è di certo apprezzabile, tuttavia con riferimento alle condizioni per l'ammissione al beneficio, si propone la modifica dell'art. 76 (*Condizioni per l'ammissione*) nella parte in cui piuttosto che avere riguardo all'ultima dichiarazione dei redditi, il parametro di riferimento dovrebbe essere, più correttamente, costituito dal solo reddito riferibile esclusivamente all'anno precedente rispetto a quello della presentazione dell'istanza. Ciò, ovviamente,

consentirebbe di far riferimento ad un dato certo e più recente rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi che, come ha dimostrato la prassi, viene - quasi sempre - riferita, anche ad anni assai antecedenti a quello in cui la richiesta viene formulata: molti uffici giudiziari chiedono documentazione attestante il reddito di anni antecedenti a quello precedente l'istanza, con l'inevitabile effetto di dar luogo a presunzioni di inammissibilità.

A ciò si aggiunga la opportunità che l'istante possa presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero autocertificazione resa nelle forme di cui al d. P.r. 445 del 2000 e ss.mm.ii.

Infine, per le ipotesi di ammissione ex lege, non dovrebbe essere richiesta alcuna documentazione.

Si rileva, poi, una palese antinomia tra 6° e 3° co. con riferimento ai redditi di cui tenere conto, in particolare, in relazione ai redditi esenti da imposta (come, ad esempio, i contributi per il mantenimento della prole, peraltro sovente non percepiti o percepiti solo in parte, o le indennità di accompagnamento, o gli assegni di maternità, ecc.); con la previsione di cui al 3° co. si colpiscono le fasce più deboli. Si propone, quindi, di abrogare il comma 3°.

Si propone, inoltre, tenuto conto della normativa anche sovranazionale¹ in tema di ammissione al beneficio del soggetto infraventunenne che debba promuovere procedure aventi ad oggetto diritti alimentari, a prescindere dal reddito, di Integrare il **comma 4°**: dopo la parola "procedimento" aggiungere le seguenti "lo status delle persone o i diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto alla vita e all'integrità fisica o morale, il diritto agli assegni alimentari, i diritti delle libertà civili, e i diritti all'intimità privata e all'identità personale. Inoltre, si tiene conto del solo reddito personale ogniqualvolta gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare conviventi, e in ogni caso nelle cause di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".

Infine si propone di modificare il comma 4-bis nella parte in cui prevede che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-

¹ In primo luogo il Reg. CE n. 4/2009, ma anche la direttiva 2003/8/CE e la Convenzione dell'Aja del 2005.

bis del codice penale, 291quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. Nello specifico la previsione concretizza una *presumptio iuris* assoluta che non ammette prova contraria, incompatibile, prima di tutto, con il disposto dell'art. 27 co. 2 Cost. e al fine di rendere effettivo il principio elaborato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 153 del 2016, si propone di sostituire alla parola "ritiene" le seguenti "presume, fino a prova contraria".

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 76 (L) Condizioni per l'ammissione</p> <p>1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 76 (L) Condizioni per l'ammissione</p> <p>1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione risultante esclusivamente all'anno precedente quello della presentazione dell'istanza e attestato dalla relativa dichiarazione o da autocertificazione, non superiore a euro 11.493,82². Per le ipotesi di ammissione ex lege, non è richiesta alcuna documentazione.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante ma i limiti di reddito sono elevati di euro 1032,91 per ognuno dei conviventi, con l'adeguamento a variare dell'aggiornamento ISTAT di cui all'art. 77 comma 1 del presente decreto. Si considerano appartenenti al nucleo familiare, se conviventi, i soggetti indicati</p>

² Il DM 16 gennaio 2018 (in G.U.n. 49 del 28 febbraio 2018) ha disposto che "L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, è aggiornato in euro 11.493,82".

<p>3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.</p> <p>4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.</p> <p>4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.</p>	<p>dall'art. 433 cod. civ., gli uniti civilmente ed i conviventi di fatto.</p> <p>2-bis. Le previsioni di cui al comma che precede si applica anche in caso di unione civile di cui all'art 1, commi 1-35, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero convivenza di fatto di cui all'art 1, commi 36-65, della legge 20 maggio 2016, n. 76.</p> <p>3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.</p> <p>4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto del procedimento e/o del processo della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. lo status delle persone o i diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto alla vita e all'integrita' fisica o morale, il diritto agli assegni alimentari, i diritti delle liberta' civili, e i diritti all'intimita' privata e all'identita' personale. Inoltre, si tiene conto del solo reddito personale ogniqualvolta gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare conviventi, e in ogni caso nelle cause di separazione e, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le previsioni anzidette si applicano anche in caso di unione civile di cui all'art 1, commi 1-35, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero convivenza di fatto di cui all'art 1, commi 36-65, della legge 20 maggio 2016, n. 76.</p> <p>4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene presume,</p>
---	---

	fino a prova contraria ³ , superiore ai limiti previsti.
--	---

La terza modifica riguarda l'**articolo 82** che definisce i criteri di liquidazione del compenso e delle spese del difensore sostituendo la precedente disposizione quanto alla rubrica ed al comma 1, in coerenza con i contenuti del D . M. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, stabilendo che per la liquidazione dei "compensi" si applicano i parametri vigenti relativi ai compensi, spese ed indennità, nel rispetto di quanto è stato già previsto con i cit. decreti, tenendo conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Pertanto, la previsione di liquidazione dei compensi effettuata dal giudice fa riferimento ai valori parametrici di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come rideterminati a seguito del recente D.M. 8 marzo 2018, n. 37 "*Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247*", in modo che non risultino superiori ai valori medi.

La quarta modifica dell'**articolo 83** (*Compenso e spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte*) interviene, -una volta realizzato il necessario adeguamento terminologico di sostituzione del termine "onorario" con "compenso", meglio spiegato con riferimento all'articolo 107 - sulla tempistica della richiesta di liquidazione del compenso e del provvedimento di emissione del decreto di pagamento, fornendo delle precisazioni ai dubbi interpretativi sorti in relazione all'applicazione della Circolare 10 gennaio 2018 emanata dalla Direzione generale della giustizia civile di questo Ministero, inserendo nel comma 3 bis, la precisazione secondo la quale

³ Cfr. Ordinanza della Corte Costituzionale n. N. 153 ORDINANZA 1 - 23 giugno 2016

il giudice provvede, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, all'emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi al provvedimento di chiusura della fase cui si riferisce, ovvero nei sei mesi successivi nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 116, comma 1 e 117, comma 1, per le quali si è ritenuta opportuna l'applicazione di un termine maggiore in considerazione delle particolari casistiche previste. Si segnala anche l'introduzione del comma 3-ter, con la quale si stabilisce la competenza alla liquidazione da parte del giudice del tribunale del luogo in cui è stato sottoscritto l'accordo. La funzione delle norme in esame è più che altro ordinamentale e procedurale, di accelerazione della decisione, con lo scopo di favorire liquidazioni del compenso quanto più certe e tempestive: da ciò deriva che il giudice mantiene la *potestas decidendi* anche ove la richiesta di liquidazione fosse presentata dopo la definizione del processo o di una fase o grado del medesimo.

Alle apprezzabili modifiche proposte, si propone di aggiungerne delle ulteriori ed in particolare:

1. che il decreto di pagamento venga notificato e non semplicemente comunicato e che a riceverlo sia anche il difensore;
2. che l'A.G. a definisca l'aspetto della liquidazione del compenso prima che sia decorso un lasso di tempo eccessivo;
3. che, infine, le modalità di liquidazione valgano anche dell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 e nelle procedure paraconcorsuali di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità. Per superare il problema dell'individuazione del soggetto competente alla liquidazione in tali ultime ipotesi, si propone che la competenza venga attribuita ad apposita commissione formata da almeno due componenti del Consiglio dell'Ordine e dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, osservando le previsioni di cui alle previsioni di cui all'art. 82 per come riformulato. La composizione mista

consentirebbe, in tal modo, anche il controllo da parte di un organo giurisdizionale.

Da quanto innanzi detto, si propone di modificare l'art. 83 come di seguito riportato:

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 83 (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</p> <p>1. L'onorario e le spese spettanti <i>((al difensore,))</i> all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.</p> <p>2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 83 (L) (Modalità di liquidazione del onorario compenso e spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</p> <p>Eliminare</p> <p>Eliminare (previsione assorbita dal comma 1 del presente riformulato articolo)</p> <p>1. La liquidazione del compenso del difensore e le spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte è effettuata al termine di ciascuna fase del procedimento o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, anche in assenza di specifica richiesta del professionista; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente provvede anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi del procedimento o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è intervenuto dopo la loro definizione.</p>

<p>3. Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.</p> <p>3-bis. Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.</p>	<p>2. Qualora il provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sia intervenuto successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento adottato, il difensore della parte beneficiaria ovvero il consulente di parte può depositare, entro 60 giorni della data di comunicazione del provvedimento di ammissione, avanti al giudice titolare del giudizio, istanza di liquidazione dei propri compensi. Il giudice provvede entro 45 giorni dalla richiesta e comunque dalla data di deposito.</p> <p>2-bis. Nel caso in cui il giudice intenda verificare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dovrà comunque provvedere alla liquidazione del compenso del difensore e dell'eventuale consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio statale per le attività svolte a favore della stessa, rimanendo sussistente il diritto dello Stato, in caso di revoca del beneficio conseguente agli accertamenti disposti dal giudice, di recuperare in danno dell'interessato già ammesso al patrocinio le somme eventualmente pagate.</p> <p>3. Il decreto di pagamento e' comunicato notificato al beneficiario, al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.</p> <p>3-bis. Il decreto di pagamento e' comunque sempre emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. Il giudice deve provvedere alla liquidazione anche in assenza di specifica richiesta del professionista; qualora non provveda, il difensore può depositare istanza di liquidazione entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha definito il giudizio o la fase o dalla comunicazione dell'ammissione al beneficio, qualora la stessa intervenga successivamente alla conclusione del giudizio o della fase. Il giudice provvede entro 45 giorni dalla richiesta.</p> <p>4. Nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,</p>
---	--

nelle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 e nelle procedure paraconcorsuali di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati da apposita commissione formata da almeno due componenti del Consiglio dell'Ordine e dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, osservando le previsioni di cui alle previsioni di cui all'art. 82 del presente decreto e secondo le modalità previste dal presente articolo.

La quinta modifica riguarda l'articolo 97 e prevede, al comma 1, che al destinatario di un provvedimento negativo di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se ne debba comunicare il testo integrale, e non come stabilito dall'attuale disciplina il solo avviso di deposito. Gli adempimenti derivanti da tale disposizione, giustificata dalla necessità di garantire l'effettività e l'immediato espletamento del diritto alla difesa, non comportano un aggravio di attività modificando solo il contenuto delle notifiche le quali consisteranno nella comunicazione dell'intero provvedimento e non del solo avviso di deposito: a tale proposito, si consideri che le parti, di sovente, si costituiscono in giudizio tramite i loro difensori eleggendo presso i medesimi il loro domicilio legale. La notifica all'interessato, quindi, potrà avvenire con comunicazione inoltrata direttamente alla posta elettronica certificata del difensore come risultante dagli atti processuali.

La modifica al comma 2, invece, prevede un ulteriore snellimento procedurale con minor aggravio di adempimenti successivi all'udienza che il personale di cancelleria è chiamato a svolgere: infatti, nel caso in cui l'interessato sia presente all'udienza, la lettura nel corso dell'udienza stessa del decreto con cui il giudice decide sull'ammissibilità o meno al beneficio richiesto sostituisce la comunicazione/notifica del medesimo decreto.

Si segnala, inoltre, la previsione inserita nel periodo aggiunto al comma 1 dell'articolo 106, che sancisce la necessità di garantire all'imputato la difesa tecnica di un legale in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel corso del secondo grado di giudizio o nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione. Infatti, con l'*introducenda* disposizione si intende superare - per il caso prospettato dalla disposizione "de qua" - il principio che prevede l'esclusione della liquidazione del compenso al difensore che abbia presentato delle impugnazioni poi dichiarate inammissibili dal giudice adito, ai fini dell'annullamento totale o parziale della condanna inflitta nel precedente o nei precedenti gradi di giudizio (articolo 106 del citato T.U. sulle spese di giustizia). Sulla anzidetta previsione si nutrono riserve in ragione della necessità di prevedere che, ove il difensore sia nominato di ufficio e non sia lo stesso professionista che abbia redatto il ricorso, non possa vedersi negare il giusto ed equo compenso per attività svolta in luogo dell'originario difensore (redattore dell'atto) non solo e non tanto perché sarebbe iniquo far subire allo gravare sullo stesso le conseguenze della inconsistenza dei motivi di diritto presentati a fondamento della impugnazione, ma soprattutto perché si deve avere riguardo ai doveri deontologici che gravano sul difensore d'ufficio, con quanto ne consegue. Ciò detto, si propone di eliminare la modifica di cui al disegno di legge e aggiungere un comma 1-bis del seguente tenore: "*1.bis La previsione di cui al comma che precede non si applica al difensore di ufficio non redattore dell'atto di impugnazione.*".

Onde la formulazione diverrebbe la seguente:

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)</p> <p>1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)</p> <p>1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.</p> <p>1.bis La previsione di cui al comma che precede non si applica al difensore di</p>

<p>2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.</p>	<p>ufficio non redattore dell'atto di impugnazione.</p> <p>2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.</p>
---	--

L'intervento sulla lettera f) del comma 2 dell'articolo 107, sostituendo il termine "onorario" con "compenso", realizza il necessario adeguamento terminologico in coerenza con le modifiche introdotte dalla legge n. 247 del 2012 e dal Regolamento contenuto nel D.M. 37 del 2018 recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Anche le modifiche apportate agli articoli 115, 115-bis, 116, 117, 118, 141, 142 e 143 intervengono per coordinare le disposizioni in tema di liquidazione del "compenso", non più "onorario" al difensore di ufficio, rispondendo ad esigenze di coordinamento con le modificazioni proposte per gli articoli 82 ed 83. All'articolo 121 del d.P.R. 115/2002 viene, invece, aggiunto il comma 1-bis, per fornire la precisazione che al di fuori del procedimento penale, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa qualora il richiedente sia assistito da più di un difensore. Il beneficio decade, in ogni caso, se la persona cui è stato concesso, nomini un secondo difensore. La modifica all'articolo 124 del T.U. 115/2002 riguarda la possibilità di trasmettere l'istanza di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio anche attraverso posta elettronica certificata, con uno snellimento ed accelerazione degli adempimenti processuali. Infine, la modifica all'articolo 170, definendo i termini di opposizione del decreto di pagamento emesso dal magistrato, consente di sanzionare l'inerzia di coloro che sono interessati alla liquidazione dei compensi i quali, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del decreto senza che quest'ultimo venga opposto, decadono dal diritto alla sua contestazione.

3. Le ulteriori proposte di modifica del Consiglio Nazionale Forense

3.1. Estensione dell'ambito di applicazione alla fase di esecuzione.

L'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2005 al primo comma stabilisce che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse; al comma successivo è stabilito piuttosto che la disciplina del patrocinio «si applica» - in quanto compatibile e sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico - anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza. Sembrerebbe, cioè, che il legislatore abbia voluto con ciò prevedere un'estensione di competenza del beneficio e non già della validità di una pregressa ammissione.

La necessità di presentare apposita e distinta istanza di ammissione al gratuito patrocinio in relazione ad ogni procedura di sorveglianza instaurata nei confronti del detenuto, rischia, tuttavia, di sacrificare molto l'istituto del gratuito patrocinio nei procedimenti di sorveglianza a causa del disposto dell'art. 109 del d.P.R. cit.. Ai sensi di quest'ultimo articolo, infatti, non potranno essere liquidati dallo Stato gli onorari del difensore per tutte le attività prodromiche alla presentazione della domanda al giudice della sorveglianza (ad es. richiesta di liberazione anticipata, permesso premio o reclamo generico), compresa la redazione della stessa, dato che solo in quel momento "nasce" il procedimento cui poter ricollegare l'ammissione al gratuito patrocinio.

L'attuale concreta, quasi totale, inapplicabilità del gratuito patrocinio ai procedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza discende, dunque, dal combinato disposto del primo comma dell'art. 75 d.P.R. 115/02 (così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di sorveglianza) e dell'art. 109 dello stesso decreto.

I Tribunale di Sorveglianza, infatti, escludono che nelle "procedure derivate e accidentali" connesse al processo principale possa farsi rientrare anche il procedimento di sorveglianza, dato l'autonomo riferimento contenuto al secondo

comma dello stesso articolo ai processi di competenza del tribunale di sorveglianza.

L'effetto risultante dal combinato disposto dei due articoli citati finisce per essere l'esclusione della maggior parte delle attività del difensore del detenuto in un procedimento di sorveglianza dalla "copertura" del gratuito patrocinio. E' noto, infatti, che la principale attività del difensore in questo tipo di procedimenti è prodromica alla presentazione dell'istanza, ed è consistente in colloqui in carcere, contatti con consulenti o con assistenti sociali, al fine di giungere al confezionamento dell'istanza da presentare al magistrato o al tribunale di sorveglianza.

Di fatto, rimarrebbe compresa nel gratuito patrocinio solo l'attività di udienza, per i procedimenti per i quali è prevista la camera di consiglio e, per tutti gli altri solo l'eventuale, rara, attività di supporto ad un'istanza già presentata, con ad esempio memorie o deposito di documenti.

Tale situazione, verrebbe meno ove, invece, si facessero rientrare i procedimenti di sorveglianza nell'ambito di quelle "procedure derivate ed accidentali" citate al primo comma dell'art. 75 del d.P.R. cit. o, ammettendo la possibilità di un'unica ammissione al gratuito patrocinio per l'intera fase di esecuzione.

Un'interpretazione maggiormente estensiva del citato articolo di legge permetterebbe, infatti, una piena tutela dei diritti del detenuto e il riconoscimento, anche per quest'ultimo, del diritto di difesa così come previsto dall'art. 24 della Costituzione (cfr. sul punto la sentenza n. 27757/2011 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nonché la sentenza n. 139/1998 della Corte Costituzionale).

Disposizione vigente	Proposta di modifica CNF
<p style="text-align: center;">ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità)</p> <p>1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità)</p> <p>1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse ivi inclusa la fase di esecuzione della pena.</p>

Disposizione vigente	Proposta di modifica CNF

3.2. Modalità di liquidazione del compenso al difensore di ufficio.

Le modifiche proposte sono frutto di coordinamento con le nuove formulazioni degli artt. 82 e 83 di cui infra.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p>ART. 116 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)</p> <p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.</p>	<p>ART. 116 (L) (Liquidazione dell'onorario del compenso e delle spese al difensore di ufficio)</p> <p>1. L'onorario Il compenso maturato anche nel procedimento monitorio e nelle procedure esecutive e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82-83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.</p>

Inoltre, per garantire l'effettività del diritto di difesa anche nei confronti dei latitanti e dei cd "irreperibili di fatto" è necessario disciplinare anche queste ipotesi introducendo un nuovo comma. **Proposta:** inserire il seguente comma "3. Il comma 1 si applica anche in caso di difesa d'ufficio di soggetti irreperibili di fatto o latitanti".

Le ulteriori modifiche proposte sono frutto di coordinamento con le nuove formulazioni degli artt. 82 e 83 del presente decreto.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p>ART. 117 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)</p>	<p>ART. 117 (L) (Liquidazione dell'onorario del compenso e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)</p>

<p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.</p>	<p>1. L'onorario Il compenso maturato anche nel procedimento monitorio e nelle procedure esecutive e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.</p> <p>3. Il comma 1 si applica anche in caso di difesa d'ufficio di soggetti irreperibili di fatto o latitanti.</p>
--	---

Alle proposte di modifica di cui ai precedenti artt. 116 e 117 consegue quella di cui all'art. 32 disp att. c.p.p. Difatti, per armonizzare la norma con l'art. 13-bis L.P.F. (equo compenso) e per evitare che il difensore d'ufficio svolga l'attività di recupero gratuitamente o, laddove il compenso sia forfettariamente previsto nei protocolli, per compensi irrispettosi della dignità professionale, si propone di apportare la seguente modifica: **aggiungere un comma 2: "Al difensore è liquidato un compenso secondo i parametri vigenti nel rispetto del disposto dell'art. 13-bis L.P.F. per ciascuna fase del procedimento di recupero che sarà posto a carico dello Stato nelle ipotesi previste dagli artt. 116 e 117 DPR 115/2002"**.

Infine, per evitare che i tempi di celebrazione del processo a carico del minore finiscano per pregiudicare il diritto al compenso, si propone di modificare il testo del primo comma nei seguenti termini **"Il compenso e le spese spettanti al difensore d'ufficio del minore, anche quando questi sia nelle more divenuto maggiorenne, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84"**.

Disposizione vigente	Proposte di modifica

<p>ART. 118 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)</p>	<p>ART. 118 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)</p>
<p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.</p> <p>3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.</p>	<p>1. Il compenso e le spese spettanti al difensore d'ufficio del minore, anche quando questi sia nelle more divenuto maggiorenne, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84.</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p>

